



CIRCOLARE N. 24

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - UFFICIO II
 ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICIO XII
 ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICIO XVIII
 ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA
 CONTABILITA' DI STATO - UFFICIO IV E UFFICIO VII
 ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
 AMMINISTRAZIONI - UFFICIO X

Rif. Prot. Entrata
 Allegati:
 Risposta a nota del:

OGGETTO: Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Premessa

La Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevede che le amministrazioni pubbliche paghino i loro debiti commerciali entro 30 o 60 (nei casi previsti) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Di recente, la

Roma,

Alle Amministrazioni centrali dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

LORO SEDI

E p.c.:

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo economia

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento delle finanze

SEDE

Commissione Europea, nell'ambito della procedura d'infrazione UE per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali aperta nei confronti del nostro Paese, ha indirizzato alla Repubblica italiana il parere motivato del 15 febbraio 2017 ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il quale ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva.

Per assicurare il rispetto dei tempi dei pagamenti previsti dalla Direttiva europea e per evitare il riformarsi di uno *stock* di debito scaduto e non pagato, in aggiunta alle misure previste dalla stessa Direttiva e dalla normativa nazionale di recepimento¹, è stata posta in essere una serie organica di misure a carattere strutturale, che si collocano su due direttrici distinte: da un lato la creazione di un sistema di monitoraggio accentratore dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC), dall'altro la responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni in materia di ritardi dei pagamenti, con l'obbligo delle stesse di attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 41 del D.L. n. 66 del 2014)².

Con la circolare RGS n. 15/2015 sono state impartite adeguate istruzioni in merito all'osservanza, da parte delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, delle disposizioni di legge riguardanti sia la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali sia gli obblighi di comunicazione alla PCC delle informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture relative ai debiti commerciali³. Nella stessa circolare sono stati inoltre richiamati tutti gli aspetti di tipo sanzionatorio⁴ correlati all'inosservanza degli adempimenti previsti in materia. Su tale punto, si chiarisce che, come precisato nella circolare RGS n. 21/2014, per le Amministrazioni dello Stato che utilizzano SICOGE le informazioni riferite alle fasi di contabilizzazione e pagamento delle fatture sono acquisite dal sistema PCC

¹ La normativa europea è stata recepita con il D. Lgs. n. 231/2002, che ai sensi dell'articolo 4, ha previsto che il termine di pagamento dei debiti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, è, di norma, di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o richiesta equivalente di pagamento, salvo il caso degli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria per i quali il termine è raddoppiato a sessanta giorni. Nei casi di pagamenti oltre tali termini, gli articoli 3 e 6, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. n. 231/2002, prevedono la corresponsione degli interessi di mora (senza la necessaria costituzione in mora), il rimborso delle spese sostenute per il recupero delle somme non corrisposte e il risarcimento del danno con importo forfettario pari ad euro 40 (salvo prova di danno maggiore).

² L'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, prevede che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal citato decreto legislativo n.192/2012, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

³ Tale adempimento è previsto dall'art. 7- bis del D.L. n. 35/2013, introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014. Il medesimo articolo 7-bis, ha altresì previsto, al comma 4, che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, della legge n. 196/2009, effettuino la comunicazione mensile (entro il 15 di ogni mese) dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.231/2002. Inoltre, ai sensi del successivo comma 5, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad immettere mediante la PCC i dati riferiti all'ordinazione di pagamento.

⁴ Tali sanzioni sono graduate progressivamente, dalla valutazione negativa del dirigente responsabile in termini di performance individuale, fino alla revoca dell'incarico dirigenziale con impossibilità del rinnovo del contratto (art. 7-bis, comma 8, del D.L. n.35/2013). In ogni caso restano ferme la responsabilità per danno erariale del funzionario responsabile del ritardo nei pagamenti.

automaticamente tramite scambio telematico di dati tra i due sistemi.

Con la presente circolare si forniscono utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi agli adempimenti sopra citati e si propone, per le Amministrazioni che evidenzieranno le situazioni più problematiche, la programmazione di appositi incontri per effettuare un'analisi congiunta delle criticità rilevate e delle misure da adottare per superarle.

Nei paragrafi che seguono, dopo una breve disamina della situazione debitoria delle Amministrazioni dello Stato (dati PCC), sono illustrati, in sintesi, gli aspetti di maggiore criticità, fornendo direttive valide, sia al completamento delle informazioni da trasmettere tramite i sistemi informativi della RGS – SICOGE e PCC –, che alla registrazione di alcune fattispecie gestionali contabili nei suddetti sistemi. L'analisi ha riguardato anche aspetti di carattere più propriamente amministrativo ed organizzativo che spesso possono costituire un ostacolo al rispetto dei termini di pagamento fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

1. Il monitoraggio dei debiti commerciali delle Amministrazioni dello Stato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali ed il SICOGE.

Dall'analisi dei dati desunti dalla PCC, riferiti alle fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato nell'anno 2016 e alla loro relativa contabilizzazione (pagamento, liquidazione, sospensione), emerge che complessivamente le Amministrazioni dello Stato hanno registrato pagamenti relativi a circa 2,4 milioni di fatture, per un importo pari a 11 miliardi di euro, che corrisponde al 75% dell'importo totale delle fatture riconosciute dalle PA nel periodo considerato (pari ad un totale di circa 14,8 miliardi di euro). La distribuzione di tale percentuale si attesta su valori pari all'83% per le Amministrazioni centrali ed al 68% per le quelle periferiche⁵.

L'analisi condotta a livello di singola unità organizzativa, evidenziando percentuali di pagamenti ancora più basse di quelle rilevate per l'intero ambito, mostra che le informazioni registrate risentono delle mancate comunicazioni alla PCC dei pagamenti effettuati.

Al riguardo, si rappresenta che per le articolazioni centrali e periferiche dello Stato gestite su SICOGE, vengono trasmessi automaticamente a PCC gli importi

⁵ Ai fini delle rilevazioni in PCC, la distinzione tra centrali e periferiche dipende da quanto dichiarato dall'utente Responsabile dell'Unità Organizzativa in fase di registrazione.

contabilizzati di tutti i documenti elettronici ricevuti attraverso il Sistema di Interscambio dell' Agenzia delle Entrate (di seguito SDI), le date di scadenza e l' avvenuto pagamento effettuato con titoli emessi dall' ordinatore primario e secondario di spesa (Ordini di Pagare, Ordinativi Secondari di contabilità ordinaria, Ordinativi di pagamento per cassa di contabilità ordinaria, titoli di Contabilità Speciale e Speciali Ordini di Pagamento). Di seguito, per completezza di informazione si illustrano, sinteticamente, le modalità operative del sistema SICOGE.

Il D.M. n. 55 del 2013, prevede che il canale di comunicazione telematico tramite il Sistema di Interscambio rimanga aperto per 15 giorni dal recapito della fattura. Entro tale periodo, l' ufficio ricevente ha il compito di verificare il documento elettronico e di riconoscerlo o rifiutarlo. Se nessuna di queste due operazioni viene effettuata entro i 15 giorni stabiliti, il Sistema di Interscambio notifica la decorrenza termini chiudendo il canale di comunicazione.

Per agevolare e velocizzare le attività di verifica finalizzate all' accettazione e/o rifiuto dei documenti elettronici sono disponibili su SICOGE apposite funzioni di verifica. Tutti i documenti elettronici ricevuti e riconosciuti su SICOGE possono essere contabilizzati sia singolarmente sia in forma massiva, tramite apposita funzione che consente con una unica operazione di registrare un insieme omogeneo di documenti.

Su SICOGE, con apposite funzioni, l' utente che riceve i documenti contabili può procedere alla loro contabilizzazione e pagamento, o può trasferire il documento contabile agli uffici che ne cureranno la contabilizzazione e il pagamento.

Mediante un' apposita funzionalità di scadenzario è possibile avere evidenza delle fatture in prossima scadenza in base alle date indicate all' atto della contabilizzazione del documento contabile. Nell' ipotesi di invio di note di credito, è possibile con apposite funzionalità, scontare le quote indicate nelle note di credito sulle fatture cui si riferiscono.

I dati relativi agli aspetti finanziari e alle date di scadenza delle fatture elettroniche contabilizzate in SICOGE possono essere rettificati fino alla emissione del titolo.

Per i dettagli operativi gli utenti di SICOGE hanno a disposizione guide operative pubblicate sul Portale raggiungibile all' indirizzo <https://sicoge.mef.gov.it/> .

Per le strutture, invece, che operano in contabilità speciale, mediante l' utilizzo, in via eccezionale, di conti correnti bancari e/o postali, i dati sui pagamenti, non essendo rilevati su SICOGE, devono essere comunicati dalla singola Amministrazione a PCC. Al riguardo si segnala che sulla Home Page della piattaforma <http://crediticommerciali.mef.gov.it/> sono disponibili tutte le istruzioni operative

sull'utilizzo del sistema.

2. Monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 settembre 2014 recante "*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*" definisce le modalità di calcolo dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (di seguito ITP).

Successivamente, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito con la circolare n. 3 del 14/01/2015 le indicazioni operative per l'elaborazione dell'indicatore che i sistemi SICOGE e PCC hanno recepito, implementando per le Amministrazioni e gli UCB apposite funzionalità per la verifica e la visualizzazione dei dati delle fatture incluse nel calcolo⁶. Contestualmente all'avvio di tale attività, la RGS organizzerà degli incontri con le Amministrazioni che presentano particolari criticità, finalizzati al corretto utilizzo di PCC, per garantire l'aggiornamento della contabilizzazione delle fatture presenti sul sistema, riferite anche ad anni pregressi (2015 e 2016), e per le quali non è stata ancora trasmessa comunicazione dei pagamenti effettuati.

In particolare, nel sistema PCC è stata implementata una nuova funzionalità che consente a ciascun responsabile registrato in piattaforma, di visualizzare il valore dell'ITP, trimestrale e annuale, con il dettaglio delle fatture sulla base delle quali è stato calcolato. Rientrano nel calcolo tutte le informazioni registrate in PCC relative al pagamento delle fatture sia dell'Unità Organizzativa per la quale il responsabile è accreditato che delle Unità Organizzative gerarchicamente sottoposte, così come definite nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA. Al fine di agevolare le attività di competenza degli Uffici centrali di bilancio, la suddetta funzione è stata resa disponibile agli UCB per la visualizzazione delle informazioni relative all'intera struttura del Dicastero vigilato.

Parallelamente, per agevolare l'attività di monitoraggio, il sistema SICOGE mette a disposizione di ciascuna Amministrazione una funzione per estrarre le informazioni relative ai pagamenti di fatture contabilizzate. La funzione produce un elenco in cui

⁶ Il calcolo prevede che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata ovvero se pagata parzialmente l'importo pagato, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.

sono esposte le informazioni relative ai pagamenti e alle corrispondenti fatture, con gli elementi necessari al calcolo dell'IPT. Il sistema espone anche l'indicatore calcolato sulla base dei dati estratti secondo i filtri indicati dall'utente richiedente. Tale elenco può includere anche i dati trasmessi da PCC relativi ai documenti elettronici eventualmente ricevuti da codici univoci IPA⁷ non gestiti da SICOGE ma riconducibili all'Amministrazione.

3. Chiarimenti per la registrazione di alcune fattispecie contabili gestionali sui sistemi SICOGE e PCC.

La corretta registrazione e comunicazione dei fatti contabili e gestionali nei sistemi informativi di RGS, le cui evidenze sono utilizzate sia per definire l'entità dei debiti commerciali e la loro tempistica di pagamento, che per rispondere alle richieste pervenute dalla Commissione europea in sede di procedura d'infrazione UE, rende necessario fornire alcuni chiarimenti su talune fattispecie contabili-gestionali di seguito elencate, emerse dalle analisi condotte per il tramite degli Uffici centrali di Bilancio di alcuni Ministeri.

Fatture oggetto di cessione del credito

Per i crediti oggetto di cessione, l'Amministrazione debitrice che utilizza SICOGE, dovrà comunicare, tramite lo stesso sistema, il pagamento della fattura nel momento in cui è effettuato, anche se ad un soggetto differente (banca o altro cessionario) dal creditore originario. Il sistema consente a fronte della cessione del credito di procedere alla emissione del titolo di spesa indicando, nel titolo, un beneficiario diverso dal soggetto che ha emesso la fattura.

Fatture pagate da soggetti diversi dall'Amministrazione debitrice

Se la fattura viene pagata da un soggetto diverso dall'Amministrazione debitrice, quest'ultima potrà utilizzare la funzione di "dichiarazione di pagamento/chiusura debito", appositamente realizzata nel sistema SICOGE. Per tale fattispecie SICOGE trasmette automaticamente il dato di chiusura del debito a PCC. Analogamente, nei casi di sfasamento tra attività contrattuale stipulata con un Ministero e gli stanziamenti di bilancio appostati nello stato di previsione di un altro Ministero, il SICOGE consente

⁷ Solo gli uffici con codici univoci IPA su cui è attivo il servizio di fatturazione elettronica possono ricevere documenti elettronici.

all'Amministrazione che riceve i documenti contabili di trasferirli ad altra Amministrazione dello Stato per il successivo pagamento, oppure di contabilizzarli, dichiarando che il pagamento non è a proprio carico, e di chiudere il debito con la "dichiarazione di pagamento/chiusura debito".

Specifiche fattispecie contabili legate a particolari tipologie di servizi o determinate da accordi contrattuali.

Dai riscontri effettuati presso le Amministrazioni Statali sono emerse alcune fattispecie contabili e gestionali, a carattere generale, la cui registrazione e corretta comunicazione nei sistemi informativi RGS necessita di particolare attenzione. In particolare, si fa riferimento ad attività gestionali effettuate per conto delle Amministrazioni statali, quali i servizi di riscossione di talune entrate (ad esempio nel settore dei giochi) in relazione alle quali, in forza di una disciplina speciale contenuta in atti di diversa natura (normativa, amministrativa, convenzionale), il fornitore trattiene il proprio compenso a valere sulle risorse da esso gestite, per il quale, tuttavia, deve emettere fattura, riversando alla PA committente un importo netto. In tali casi, si è verificato che la PCC non registra tali pagamenti, ma tali fatture, già pagate, devono essere trattate su SICOGE con la funzione di "dichiarazione di pagamento/chiusura debito".

Analoga fattispecie è quella riguardante l'applicazione di penali in capo alle aziende, in applicazione di specifiche clausole contrattuali. La corretta registrazione di tali fattispecie contabili prevede l'emissione della relativa nota di credito a storno della penale rilevata, che va registrata in SICOGE. Se il fornitore non dovesse emettere la nota di credito, l'Amministrazione può, su SICOGE, chiudere il debito mediante la funzione già citata della "dichiarazione di pagamento/chiusura debito".

Dalle analisi effettuate sui dati estrapolati dalla PCC, è stata rilevata la presenza di fatture a carico delle Amministrazioni emesse dai fornitori nonostante non fosse ancora completata la fase relativa al collaudo (emissione del certificato di collaudo oppure, ove previsto dalla legge, del sostitutivo certificato di regolare esecuzione). Nel richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo al rispetto della normativa vigente in materia, dettata dal nuovo codice degli appalti, con particolare riferimento alle indicazioni fornite dalle linee guida Anac in materia, è verosimile ipotizzare che tali fatture siano state emesse prima della loro effettiva esigibilità e che, pertanto, ai fini del corretto conteggio del tempo medio di ritardo, dovranno essere trattate posticipando in SICOGE la data di scadenza.

Fatture in sospeso per contenziosi

Nel caso di fatture con quote di debito contestato o in contenzioso, in SICOGE è possibile, dopo la contabilizzazione della fattura, posticiparne la data di scadenza. È in corso di sviluppo un'evoluzione finalizzata a recepire automaticamente in PCC tutte le modifiche, effettuate in SICOGE, alla prima data di scadenza; nelle more del rilascio di tale funzionalità sarà necessario intervenire direttamente in PCC per registrare eventuali variazioni della data di scadenza.

4. Il miglioramento delle procedure amministrative per favorire il rispetto dei tempi di pagamento.

Dagli elementi acquisiti per il tramite degli Uffici centrali di bilancio è emerso che un contributo rilevante alla riduzione dei ritardi dei pagamenti, soprattutto per i Ministeri dotati di una diffusa articolazione periferica, potrebbe conseguire da un miglioramento delle procedure amministrative ed organizzative interne alla stessa Amministrazione e che sottostanno al processo del ciclo passivo di spesa. Giova, pertanto, soffermarsi su alcune situazioni particolarmente critiche e che risultano avere impatti rilevanti sulla tempistica dei pagamenti.

Una prima criticità, richiamata da alcune Amministrazioni, è legata al disallineamento tra l'attività contrattuale che risulta in capo agli uffici periferici, ed i poteri di spesa che sono accentrati presso gli uffici centrali.

Al riguardo non può omettersi di precisare che tra i presupposti normativi delle spese realizzate tramite funzionari delegati, di contabilità ordinaria o speciale, devono annoverarsi la concreta dotazione delle risorse finanziarie e l'assunzione della responsabilità di tutte le fasi della spesa da parte dei sopra menzionati ordinatori secondari di spesa.

Pertanto, salvo il caso di specifica previsione normativa che contempri espressamente la possibilità di frazionare le procedure di spesa, non può considerarsi legittima la separazione tra l'attività contrattuale o di assunzione delle obbligazioni e l'attività di pagamento in capo a soggetti distinti.

In questo senso, prevedere pagamenti accentrati tramite ordinatore primario di spesa a conclusione di procedure di tipo delegato non appare in linea con l'ordinamento giuscontabile e soprattutto siffatta dicotomia tra impegni giuridici assunti in periferia e pagamenti delle fatture con procedure di spesa dirette o per capitoli, contribuisce a

determinare il mancato rispetto dei termini di legge per l'effettuazione dei pagamenti, come sopra ricordato.

In questa ottica è necessario ricordare che qualora speciali ordinamenti di settore prevedano che i contratti stipulati da funzionari delegati necessitino di approvazione di superiori uffici centrali, è doveroso inserire nei contratti idonee clausole limitative dell'esecuzione dei contratti stessi fino al perfezionamento dell'obbligo giuridico per la stazione appaltante.

Si ricorda, inoltre, che ai fini di limitare i tempi tecnici dei pagamenti, è possibile attivare, ove ricorrano le condizioni previste, la specifica modalità di spesa decentrata tramite assegnazione di fondi ai sensi della legge 908/1960, spostando in periferia parte delle risorse dei capitoli a favore di un ordinatore primario di spesa assoggettato al controllo preventivo delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Inoltre, da parte di alcune Amministrazioni è stata richiamata l'attenzione sulle problematiche connesse alla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, e sulla mancanza della disponibilità di cassa su taluni capitoli di bilancio (ad es. quelli relativi alle utenze), situazioni rilevanti per il possibile impatto sul rispetto dei tempi di pagamento.

Al riguardo del primo punto, va segnalato che i fondi iscritti in bilancio per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente e capitale presentano disponibilità che, seppur importanti da un punto di vista della dotazione finanziaria, sono insufficienti rispetto all'ammontare complessivo delle risorse di cui si chiede annualmente la reiscrizione. Ciò non senza evidenziare che vi sono Amministrazioni che pur chiedendo la reiscrizione di somme perenti in un determinato anno, poi non procedono tempestivamente al relativo pagamento e generano residui da pagare alla chiusura dell'esercizio. Pertanto la richiesta di reiscrizione dovrà essere avanzata per tempo una volta che si è certi di provvedere al pagamento entro l'anno.

Per quanto riguarda la lamentata mancanza delle disponibilità di cassa evidenziata da talune Amministrazioni è fondamentale richiamare l'attenzione sul rispetto, da parte di queste ultime, delle regole normative riguardanti la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti in gestione e, correlativamente, della corretta formulazione del medesimo piano per la predisposizione delle proposte relative al disegno di legge di bilancio. Una corretta programmazione finanziaria costituisce, infatti, il presupposto fondamentale per un efficace utilizzo delle risorse che sulla base della stessa sono state appostate in bilancio. Dai primi dati forniti dal

monitoraggio sul cronoprogramma previsto dall'articolo 34, comma 10, della legge n.196 del 2009 come modificata recentemente dal decreto legislativo n. 93 del 2016, si può desumere che non sempre si procede con la dovuta accuratezza alla formulazione e al tempestivo aggiornamento dei piani finanziari e ciò comporta le ovvie ripercussioni negative sulla gestione dei flussi di cassa.

Premesso ciò, va rilevato che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 90 del 2016 e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 93 del 2016 hanno introdotto, in via permanente, strumenti che ampliano la flessibilità di bilancio, sia in sede previsionale che in fase gestionale, tali da consentire alle Amministrazioni di sopperire, attraverso adeguate sinergie interne, non solo alla momentanea esigenza di cassa ma anche di rimodulare le risorse iscritte in bilancio in termini di competenza, talvolta anche tra Missioni e programmi diversi, al fine di permettere alle Amministrazioni una ampia possibilità di gestire nel modo più opportuno ed adeguato rispetto alle esigenze che si manifestano nel corso della gestione (vedi al riguardo la circolare n. 30 del 2016).

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni ad utilizzare diffusamente i predetti strumenti di flessibilità che, unitamente ad un miglioramento dei processi amministrativi interni alle stesse, consentirà di migliorare anche i risultati in termini di tempestività dei pagamenti.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ottica di condurre con le Amministrazioni un'analisi congiunta sugli elementi di maggiore criticità legati sia alla tempistica di trasferimento delle risorse finanziarie, che alla trasmissione dei dati mediante il sistema PCC, provvederà a programmare degli incontri con le Amministrazioni che, sulla base dei dati desunti dalla PCC, evidenzieranno situazioni più problematiche. In tal senso, il Servizio Studi Dipartimentale RGS, per il tramite gli Uffici centrali del bilancio delle Amministrazioni individuate, acquisirà, non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, la disponibilità dei responsabili PCC di ogni singola Amministrazione, ad un incontro da svolgersi entro breve termine, con la partecipazione anche degli altri Ispettorati coinvolti, per superare le criticità emerse.

Le Amministrazioni centrali sono pregate di voler trasmettere la presente circolare alle proprie articolazioni periferiche.

Questa Amministrazione resta a disposizione per ogni necessario chiarimento che può essere indirizzato:

- per gli aspetti informatici e tecnici sulla comunicazione dei dati tramite la PCC (rgs.igics.uffIV@mef.gov.it);
- per gli aspetti connessi agli ordinamenti amministrativi, alle procedure contabili di spesa ed alle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile, all'Ispettorato generale di finanza (rgs.segreteria.igf@mef.gov.it);
- per gli aspetti organizzativi e amministrativi al Servizio Studi Dipartimentale (rgs.segreteria.serviziostudidipartimentale@mef.gov.it).

Il Ragioniere Generale dello Stato